

ACCERTAMENTO

L'Agenzia delle entrate detta le regole per l'applicazione degli Isa di Angelo Ginex

Come noto, gli studi di settore si sono esauriti al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e sono stati soppiantati dagli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (Isa), disciplinati dall'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), i quali mirano a favorire la **compliance** e a rafforzare la **collaborazione con l'Amministrazione finanziaria** e sono formati da un **insieme di indicatori scalari di affidabilità e di anomalia** che permettono ai contribuenti ritenuti più "affidabili" di accedere ai benefici premiali elencati dalla legge.

Con [provvedimento del 10.05.2019](#), il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017](#), a predisporre le **regole di applicazione degli Isa per l'anno di imposta 2018**, nonché ad individuare i **livelli minimi di affidabilità fiscale** dei quali l'Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche **strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, si è previsto che **requisito minimo per la fruizione dei benefici** previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#) sia il possesso di un **indice di affidabilità almeno pari a 8** e a detti contribuenti sono riservati i seguenti vantaggi:

- **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la **compensazione dei crediti** fino a **000 euro** annui, maturati sulla dichiarazione annuale **Iva** relativa al periodo di imposta 2019, e dei crediti fino a **20.000 euro** annui, maturati sulle dichiarazioni relative alle **imposte sui redditi** e all'**Irap** per il periodo d'imposta 2018;
- **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione del credito **Iva infrannuale** maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, fino a **50.000 euro annui**;
- **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del **rimborso del credito Iva** maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito **Iva infrannuale** maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per **50.000 euro annui**;
- **riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** di cui agli [articoli 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#) e [57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Per i soggetti in possesso di un **indice pari almeno a 8,5** è prevista, inoltre, l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, ex [articoli 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) e [54, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Da ultimo, i contribuenti con **livelli di affidabilità almeno pari a 9** sono altresì **esclusi**:

- dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui [all'articolo 30 L. 724/1994](#), anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 36-*decies*, secondo periodo, D.L. 138/2011;
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui [all'articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

In ogni caso, per i **contribuenti** che conseguono sia **redditi di impresa** sia **redditi di lavoro autonomo**, l'**accesso** ai benefici è **subordinato**:

- all'applicazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti, per entrambe le categorie reddituali;
- al possesso di un **indice pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso**.

Per quanto concerne, invece, la definizione delle specifiche **strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **livello minimo** del quale essa terrà conto sarà un'**affidabilità fiscale pari almeno a 6**.

Il provvedimento definisce, da ultimo, le **modalità per l'acquisizione massiva dei dati** necessari ai fini dell'applicazione degli Isa da parte dei soggetti incaricati dell'invio telematico, distinguendo tra **intermediari delegati** ed **intermediari non delegati** alla consultazione del cassetto fiscale.

Per gli **intermediari delegati** alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente sarà sufficiente trasmettere all'Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un *file* contenente **l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati**.

Detto *file* dovrà contenere il **codice fiscale** di ogni contribuente e l'indicazione della **delega** alla consultazione del cassetto fiscale.

Gli **intermediari non delegati**, invece, dovranno **acquisire** una specifica **delega**, valida solo per l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione degli Isa, insieme alla **copia del documento di identità** del delegante, e dovranno **trasmettere** all'Amministrazione finanziaria, attraverso il servizio Entratel, un *file* contenente **l'elenco dei contribuenti** per i quali risultano delegati mediante un **procedimento simile** a quello previsto per l'accesso alla **dichiarazione Mod. 730 precompilata**.

Per il **contribuente** sarà, in ogni caso, sempre possibile **visualizzare l'elenco dei soggetti che hanno esaminato i suoi dati**, mediante accesso al proprio cassetto fiscale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)